

COMUNE DI LEPORANO

Provincia di Taranto

VERBALE N.11/2024

<p>Verbale nr. 11 del 18/04/2024</p>	<p>OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 28/03/2024 – Adozione piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026</p>
---	--

Il Revisore dei Conti Micelli Maria Sonia nominata con delibera Commissariale nr. 15 del 23/02/2022,

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/03/2024 ricevuta Pec in data 12/04/2024 e successive integrazioni, con la quale si richiede di esprimere il parere in ordine alla sottosezione 3.3 PIAO 2024/2026

Premesso che:

- l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all' articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

Visto:

- l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- l'art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Preso atto che

- con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001. Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022);
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento funzione pubblica n. 132 del 30/06/2023 definisce i contenuti del PIAO nonché le modalità semplificate per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

Visti altresì:

1. l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative*

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

2. il Decreto Interministeriale del 17.03.2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;
3. la Circolare Interministeriale n. 1374 del 08.06.2020, esplicitativa del su citato Decreto Interministeriale del 17.03.2020;
4. il DM 132/2022 di attuazione dell’articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di settore;

Rilevato che l’Ente:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Verificato che;

- il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 –2021 –2020) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 13,71%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 26,90%;
- la spesa per le assunzioni programmate per gli anni 2024, 2025 e 2026, rispetta i vincoli assunzionali previsti dalla tabella 2 del citato D.M. 17/03/2020;
- i responsabili dei settori hanno attestato che non risultano sussistere situazioni di eccedenze o sovrannumero di personale;

Preso atto che

- il Comune di Leporano, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2024 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione, reso immediatamente eseguibile;

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 28/03/2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di servizio (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

ACCERTATO

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 32/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla sottosezione 3.3 del PIAO.2024/2026”.

Leporano, lì 18/04/2024

Il revisore
Maria Sonia Micelli
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
MARIA SONIA MICELLI
Data: 18/04/2024 10:07:20